

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3842

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MASTRANTUONO, BUFFONI, ALAGNA, NOCI, DI
DONATO, IOSSA, D'AMATO CARLO, ORCIARI**

Presentata il 19 aprile 1989

Modifica dell'articolo 7 della legge 1° febbraio 1989, n. 30,
istitutiva delle preture circondariali

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 1° febbraio 1989, n. 30, che ha costituito le preture circondariali e le preture mandamentali in sezioni distaccate prevede come data di entrata in vigore il 1° maggio 1989.

Trattasi del primo impegno di razionalizzazione degli uffici giudiziari del nostro paese anche in attuazione del nuovo codice di procedura penale.

Essa si prefigge come obiettivo una gestione ottimale del servizio giustizia in termini di costo-beneficio con una razionale utilizzazione delle risorse umane e con una soppressione delle preture mandamentali.

Tuttavia una data così ravvicinata rispetto all'approvazione della legge può determinare problemi complessi nell'organizzazione degli uffici e suggerire un differimento dei termini dell'entrata in vi-

gore anche se il Ministro di grazia e giustizia ha più volte fornito ampie assicurazioni sulla tempestività degli adempimenti attuativi.

Tra l'altro la nota circolare del Consiglio superiore della Magistratura emessa in data 10 marzo 1989, travisando completamente la lettera e lo spirito della legge, ha sollevato dubbi e perplessità sulla corretta interpretazione della stessa creando diffuse aree di disagio nel mondo giudiziario.

Per queste ragioni si rende opportuno prorogare l'entrata in vigore al 1° luglio 1989. Un rinvio utile a rasserenare l'ambiente giudiziario e necessario a fronteggiare la novità della situazione riformatrice ma nel contempo non dilatoria e perciò senza pregiudizio alcuno per l'entrata in vigore del tanto auspicato nuovo codice di procedura penale.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. L'articolo 7 della legge 1° febbraio 1989, n. 30, è sostituito dal seguente:

« ART. 7. — 1. La presente legge entra in vigore il 1° luglio 1989 ».

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.